

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 OTTOBRE 1986

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (674-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 1, 4
FELICETTI (PCI)	3, 5
MELILLO, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	4, 5
PETRILLI (DC)	4

I lavori hanno inizio alle ore 19,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (647-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.*
L'ordine del giorno reca la discussione del

disegno di legge «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Voglio innanzi tutto ricordare che il presente provvedimento fu oggetto di esame molto approfondito in questa Commissione. Iniziammo tale esame alla fine del 1984 e costituimmo un comitato rappresentativo di tutti i Gruppi parlamentari con la partecipazione di esperti di tutti i partiti. Lavorammo intensamente alcuni mesi per l'elaborazione del testo in esame, formato da 91 articoli.

Il disegno di legge fu approvato dopo alcune sedute il 26 settembre dello scorso anno, prima dalla Commissione in sede redigente, poi dall'Aula all'unanimità. Il ritardo con cui ci accingiamo oggi a riesaminare il disegno di legge non dipende solo dal fatto che esso è rimasto fermo presso l'altro ramo del Parlamento, ma soprattutto dalla insorgenza di alcuni nuovi elementi di ordine tecnico.

Non credo di dover ulteriormente illustrare la portata del provvedimento che recepisce la direttiva comunitaria, che ha contribuito al chiarimento del quadro normativo in questa materia e che continua sulla strada intrapresa nel 1978 con la legge n. 295 relativa al ramo danni. Nella nuova normativa quattro sono soprattutto gli aspetti essenziali: il divieto dell'esercizio congiunto delle assicurazioni per i rami danni e vita, tranne per il periodo transitorio; l'omogeneizzazione in materia di garanzia e assistenza dell'utenza; il margine di solvibilità e la quota di garanzia; infine, l'introduzione di nuove forme di investimento che prima non erano consentite, a partire dall'acquisizione di azioni in borsa di società e compagnie di assicurazione.

Voglio ora fare una premessa per spiegare il motivo del ritardo con cui il disegno di legge giunge al nostro esame. Esso è stato infatti approvato dalla Camera dei deputati, con lievissime modifiche, il 12 giugno; il relativo testo è stato trasmesso al Senato il 1° agosto; lo stampato del Senato è uscito solo nei giorni scorsi.

La causa di tale ritardo non è imputabile agli uffici competenti, ma ad una ragione legata al merito delle modifiche. Tale ritardo va infatti spiegato con la necessità di rivedere l'intero testo dei 91 articoli alla luce delle regole da osservare per la formulazione tecnica dei testi legislativi, regole concordate tra le Presidenze delle due Camere e la Presidenza del Consiglio nel febbraio 1986. Si tratta di un coordinamento che ci porta a rivedere molte parti dei provvedimenti in oggetto, ma solo sul piano formale, vertendo esso su materie riguardanti la terminologia, i criteri di numerazione dei commi e le loro suddivisioni interne, eccetera. Tale coordinamento in questo caso si è dimostrato più complesso del previsto, tanto da richiedere ulteriori verifiche tra Camera e Senato che si sono concluse solo nei giorni scorsi.

Il carattere formale di questo coordinamento spiega perchè quasi tutti gli articoli appaiono modificati, mentre solo quattro di essi lo sono stati veramente. Tutti gli articoli modificati dovranno essere nuovamente votati, ma il dibattito credo possa limitarsi alle modifiche sostanziali.

La prima modifica sostanziale concerne l'articolo 33, relativo alle quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate all'articolo 32. Il comma 3 del testo trasmesso dalla Camera precisa che la quota riservata agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare non potrà essere inferiore al 10 per cento. La novità consiste nella precisazione di tale tetto in quanto, in precedenza, non veniva indicata alcuna percentuale. Questa è l'unica modifica con un minimo di consistenza sostanziale, perchè le altre sono puramente formali.

La seconda modifica riguarda l'articolo 75 relativo al termine entro il quale le imprese devono conformarsi alle nuove norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia. Il Senato aveva indicato nel 15 marzo 1986 tale termine: la Camera, naturalmente, ha dovuto spostarlo, fissando la data del 31 dicembre. Conseguentemente il termine del periodo transitorio previsto dal comma 3 è stato fatto scivolare dal 15 marzo al 31 dicembre 1991. Sia detto per inciso che la necessità di non modificare ulteriormente tali scadenze costituisce oggi il principale motivo dell'urgenza di approvare il disegno di legge: credo anzi che siamo già in ritardo rispetto alle scadenze relative alla impostazione dei bilanci delle imprese di assicurazione.

Nell'articolo 85, per gli stessi evidenti motivi, è stato fatto scivolare di un anno il termine entro il quale le imprese che attualmente esercitano sia il ramo vita che il ramo danni debbono uniformarsi all'obbligo di tenere distinte le due gestioni. Nel comma 1 si fa quindi riferimento non più al bilancio del 1986 ma a quello del 1987.

Nell'articolo 86, infine, sono state introdotte due correzioni che eliminano altrettante incongruenze del testo a suo tempo approvato dal Senato. Si tratta della soppressione del riferimento «alle quote cedute all'INA», nella disposizione che modifica l'articolo 31 della legge n. 295 del 1978, e del riferimento ai «mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita», contenuto nella stessa disposizione. Essendo la legge n. 295 del 1978 relativa al

ramo danni, questi riferimenti appaiono del tutto incongrui nel momento in cui le gestioni del ramo vita e del ramo danni vengono separate.

Complessivamente, dunque, sono modifiche di carattere strettamente tecnico. Tutte le altre modifiche, ripeto, sono conseguenze di un coordinamento puramente formale imposto dalle nuove regole sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

Non ho quindi altro da aggiungere se non raccomandare l'approvazione del disegno di legge che appare urgente per i motivi che ho testè esposto e che, trovandosi attualmente in sede deliberante, potrà finalmente diventare legge dello Stato recependo un'importante direttiva comunitaria per un mercato nel quale l'esigenza di una normativa di rinnovamento è più che mai sentita, in considerazione anche di ciò che si muove al suo interno e di cui avremo occasione di parlare anche con il Ministro dell'industria nell'ambito dell'esame già programmato della relazione annuale sulla politica assicurativa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FELICETTI. Desidero innanzi tutto esprimere, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, la soddisfazione del mio Gruppo - oltre che mia personale - per l'approvazione del disegno di legge in esame, che costituisce una tessera importante nel quadro della legislazione in materia di assicurazioni e attraverso il quale si dà al settore quel respiro, per così dire, europeo senza di che il settore stesso non riuscirebbe né a compiere passi in avanti, né, tanto meno, a portarsi al medesimo livello raggiunto dagli altri paesi industrializzati. Soltanto in questa visione, infatti, il comparto assicurativo potrà, secondo noi, consolidarsi e prepararsi adeguatamente in vista delle importanti scadenze che lo attendono.

In un recente convegno tenutosi a Milano, promosso da un'organizzazione che si occupa dei rapporti tra l'Italia e la CEE, è stata avanzata, da parte di un rappresentante della Comunità economica europea, l'ipotesi di un recepimento automatico, negli ordinamenti degli Stati membri, delle direttive comunitarie in materia di libera prestazione dei servizi. Si

tratta, a mio giudizio, di una proposta che, qualora trovasse concreta attuazione, porterebbe senz'altro ad una sorta di sconvolgimento dell'attuale situazione del mercato italiano; di qui l'esigenza, dunque, di concentrare maggiormente l'attenzione sul nostro sistema assicurativo, dandogli quel respiro europeo di cui parlavo prima e che si rende innegabilmente necessario ai fini di un allineamento della normativa italiana in materia rispetto a quella di altri Stati membri della CEE.

Le considerazioni fin qui esposte non mi esimono, tuttavia, dal dover sottolineare il grave ritardo con il quale, purtroppo, si giunge all'approvazione del disegno di legge in discussione. L'importante, comunque, è che ci si avvii finalmente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento, rimasto fermo presso l'altro ramo del Parlamento - e inspiegabilmente, a nostro avviso - per circa un anno.

Il giudizio che diamo sul testo in esame è, come ripeto, positivo ed è motivato anche dal fatto che lo stesso costituisce una ulteriore conferma della validità dei criteri a suo tempo seguiti dal Senato nell'affrontare i problemi connessi al settore assicurativo. Il presidente Rebecchini ricordava poc'anzi l'importante contributo dato dagli esperti, consultati dalla Commissione, ad un adeguato approfondimento della materia. Ebbene, riteniamo che quello stesso apporto si rivelerà ancora più valido quando sarà preso in esame il disegno di legge di riforma della RC-auto; in quella medesima occasione, infatti, dovrà essere compiuto uno sforzo notevole per rimuovere alcuni ostacoli che hanno finora impedito di procedere a tale riforma.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare offre maggiori garanzie per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita; basti citare, a titolo di esempio, l'introduzione delle previsioni relative al margine di solvibilità e all'obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni. Si tratta, a nostro modo di vedere, di garanzie valide e che si rendono necessarie soprattutto in previsione di una forte dilatazione del mercato assicurativo proprio con particolare riguardo al «ramo vita». È un'espansione che porrà certamente una serie di problemi - di questo dobbiamo essere

consapevoli, signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo - e che dovrà indurci ad un'attenta riflessione sulla natura stessa del «ramo vita».

Il nostro mercato è, infatti, caratterizzato da una certa tendenza all'appannamento, per così dire, della componente previdenziale, da cui trae invece vantaggio la componente che potremmo senz'altro definire finanziaria. Si va dunque delineando una sostanziale modifica del tipo di mercato cui il settore assicurativo si rivolge e che ci pone di fronte ad un fenomeno che dovrà essere attentamente valutato e dibattuto tenendo presenti i profondi cambiamenti in atto nella gestione delle imprese e negli assetti proprietari, come pure il crescente interesse che importanti gruppi industriali e finanziari mostrano per questo comparto. Nel fare ciò, occorrerà prestare attenzione anche ai grandi flussi monetari che - come da più parti si ritiene - potranno essere messi in movimento dall'espandersi di talune forme di previdenza integrativa. Si tratta, quindi, di una svolta strettamente connessa alle ipotesi di riforma della previdenza pubblica.

La revisione dell'attuale sistema previdenziale pubblico costituisce, a nostro avviso, un momento, per così dire, pregiudiziale ai fini di un adeguato assetto anche dello stesso comparto assicurativo privato, che pone, a sua volta, una serie di problemi. È infatti sempre più pressante l'esigenza di attribuire un diverso ruolo alla presenza pubblica nel settore assicurativo, circa la quale abbiamo, negli ultimi anni, ripetutamente sollecitato il Governo a chiarire i propri orientamenti. Purtroppo, dobbiamo constatare che finora si è riusciti a disporre di qualche elemento informativo soltanto attraverso sporadiche dichiarazioni rilasciate alla stampa ora dall'uno e ora dall'altro membro dell'Esecutivo, scavalcando - è il caso di dirlo - lo stesso Parlamento, che pure si sarebbe dovuto mettere in condizione di assolvere adeguatamente al proprio ruolo istituzionale. Avremo comunque modo di riprendere e di approfondire questa tematica in occasione del dibattito sulla politica assicurativa (già programmato, del resto, dalla Presidenza della Commissione), che ci auguriamo sia seguito dal Governo prestando la dovuta attenzione ai profondi mutamenti in

atto in un settore così importante per l'economia nazionale.

Fatta eccezione per l'articolo 33 del disegno di legge in discussione, relativo alle quote massime, che prevede, tra l'altro, la fissazione di un tetto di copertura minima delle riserve destinate al finanziamento dell'edilizia economica e popolare e sul quale esprimiamo il nostro pieno consenso, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono di carattere puramente formale. Condividiamo, pertanto, le considerazioni del presidente Rebecchini, relatore alla Commissione sul provvedimento in esame, e ribadiamo il nostro voto favorevole, con l'auspicio che l'Esecutivo cominci ad annettere al settore delle assicurazioni la rilevanza, che definirei «strategica», oggi necessaria.

PETRILLI. Vorrei dichiarare il consenso dei colleghi del Gruppo della democrazia cristiana alla rapida approvazione del disegno di legge in esame ed inoltre vorrei esprimere anche il nostro assenso per la relazione del presidente Rebecchini. Le ragioni del nostro favore sono state più volte espresse in questa sede e sono state ricordate anche dal collega Felicetti nel suo intervento.

In particolare egli ha ricordato l'importanza del settore delle assicurazioni private e del ramo vita in particolare, del loro ruolo tecnico-integrativo rispetto alle assicurazioni sociali attualmente in crisi ma che non dovrebbero essere trascurate, ed anche del loro necessario inserimento nella nuova dimensione comunitaria. Infatti il disegno di legge è da considerarsi rilevante anche ai fini del recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Ribadisco pertanto il nostro voto favorevole per un provvedimento che rappresenta un punto di riferimento utile e necessario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei esprimere il mio compiacimento per l'unani-

me volontà, emersa in Commissione, di una rapida approvazione del disegno di legge che affronta problemi fondamentali del settore delle assicurazioni private. Sono d'accordo con i senatori intervenuti che hanno sottolineato l'importanza del settore nell'attuale situazione economica generale del paese. Tra l'altro vorrei ricordare come in passato l'importanza del ramo vita sia stata spesso sottovalutata: in Italia 56 compagnie praticano il ramo vita e dobbiamo percorrere molta strada per raggiungere gli *standards* degli altri paesi europei. Il nuovo interesse (ricordato anche dal senatore Felicetti) del mondo della finanza e dell'industria è da valutarsi positivo; occorre rafforzare i controlli affinché non si inseriscano avventurieri tali da snaturare le finalità del settore e quindi del sistema assicurativo.

Il settore assicurativo è destinato ad assumere sempre maggiore importanza anche perchè stiamo vivendo una fase di capitalismo di massa. Infatti l'attività finanziaria delle famiglie va assumendo sempre più importanza e sempre maggiore consistenza. Dobbiamo sperare in una riforma del sistema previdenziale pubblico poichè l'attuale assetto, secondo gli studi compiuti, è minacciato dal collasso.

FELICETTI. Gli studi compiuti sono assai discutibili, nonostante l'autorità di chi li ha condotti.

MELILLO, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Indicano però la dimensione del fenomeno e non sono stati contraddetti. Vorrei far notare che da tutti (ed anche il senatore Felicetti lo ha affermato) è auspicata la riforma del sistema previdenziale. Se si è pervenuti al riconoscimento, anche da parte del Partito comunista, dell'indispensabile revisione del sistema integrativo, significa che il sistema pubblico da solo non è in grado di affrontare e risolvere il problema. Dovremo avvicinarci ai sistemi vigenti negli altri paesi europei dove la previdenza integrativa completa e si aggiunge a quella pubblica senza sostituirsi ad essa. Pertanto è fondamentale allinearsi, e ciò è consentito dal provvedimento in discussione, alla legislazione europea,

prevedendo prestazioni future tali da consentire un soddisfacente tenore di vita, che oggi non è certo garantito dalla previdenza pubblica.

Il Governo ha intenzione di dedicare molta attenzione al settore nei prossimi mesi ed io ho ricevuto allo scopo dal ministro Zanone la delega specifica; pertanto sono a disposizione per incontrare sia i presidenti dei Gruppi e delle Commissioni del Senato e della Camera, sia i rappresentanti dei Gruppi stessi, per elaborare insieme un programma e per avviare a soluzione problemi maturi per essere risolti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Norme applicabili alle imprese non soggette alla legge)

1. Alle società di mutua assicurazione di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449, e successive modificazioni.

2. Le società di mutuo soccorso di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata)

1. Le attività indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

2. Le società e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che abbiano per oggetto l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Contratti e operazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni)

1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita nel territorio della Repubblica e all'estero le assicurazioni e le operazioni di cui

ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

2. I contratti stipulati, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, per le assicurazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

1. Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a dieci volte l'ammontare minimo del capitale delle società per azioni.

2. Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà del limite fissato nel comma 1.

3. Fino all'ammontare minimo indicato nei commi 1 e 2 il capitale od il fondo di garanzia debbono essere interamente costituiti con conferimenti in denaro e debbono essere interamente versati.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(Programma di attività)

1. Il programma deve indicare le attività che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste:

a) le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse e gli altri dati costituenti le basi tecniche per il calcolo dei premi e della riserva matematica;

b) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche;

c) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;

d) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;

e) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

a) la prevedibile situazione di tesoreria;

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 36 e seguenti;

c) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di

riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima.

3. Al programma di attività debbono essere allegati le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti.

4. Gli elaborati tecnici indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché le tariffe dei premi puri e dei premi lordi devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

I commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonché del

marginale di solvibilità e della quota di garanzia di cui agli articoli 36 e seguenti.

3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, ed all'articolo 13.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 3 e 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

(Diniego dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 4 e 9, comma 1, non può essere rilasciata:

a) se i documenti indicati nei commi 2 e 3 dello stesso articolo 9 non sono presentati in modo incompleto o inidoneo;

b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;

c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità dei mezzi necessari per far fronte

alle spese di cui alla lettera *e)*, comma 1, dell'articolo 12;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio nonchè per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;

e) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

f) se le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attività non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione della autorizzazione all'esercizio di nuovi rami.

Il comma 1 è stato modificato nella parte iniziale e nelle lettere *a)* e *c)*.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(*Diniago dell'autorizzazione*)

1. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti indicati negli articoli 9, 12 e 13 o da quella della presentazione dei documenti aggiuntivi e dei chiarimenti richiesti dall'ISVAP.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che il Ministro si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rifiutata.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(*Decadenza dall'autorizzazione*)

1. L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio dell'attività entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa non può iniziare l'attività non effetti-

vamente esercitata se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 18 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II.

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 19.

(*Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio*)

1. Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea ed intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa istruttoria e su parere dell'ISVAP. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel

territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonchè di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

3. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 2506 del codice civile;

b) il certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

c) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

d) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

e) il certificato, rilasciato dalle autorità di cui alla lettera d), attestante che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato a norma degli articoli 36 e seguenti, e della quota minima di garanzia determinata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 39. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20;

f) il programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo 20.

4. Il rappresentante generale deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei

requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 15, per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il comma 3 è stato modificato solo nella lettera e).

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Programma di attività)

1. Il programma di cui all'articolo 19, comma 3, lettera f, deve indicare, oltre alle attività che l'impresa intende esercitare ed ai dati e agli elementi previsti dalle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 12:

a) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa e della quota di garanzia;

b) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto, nel territorio della Repubblica, dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè l'indicazione dei mezzi finanziari di cui l'impresa dispone nella Repubblica per far fronte a tali spese.

2. Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 12.

3. Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, nonché la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

4. Debbono essere allegati altresì i bilanci e i conti dei profitti e delle perdite relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Il comma 1 è stato modificato nella parte iniziale.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza)

1. Il programma di attività presentato dall'impresa è trasmesso alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano su di esso il loro parere.

2. Alla trasmissione del programma provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale vi allega le proprie osservazioni e quelle dell'ISVAP.

3. Decorsi tre mesi dal ricevimento dei documenti ad esse trasmessi senza che le autorità di cui al comma 1 si siano pronunciate, si intende che esse abbiano espresso parere favorevole.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

1. L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve ottenere l'estensione dell'autorizzazione nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:

a) il programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

b) il certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettere d) ed e).

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, comma 4.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Nel comma 2 sono state modificate le lettere a) e b).

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(Diniego dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 20;

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 15, comma 1, lettera d).

2. Ai fini della valutazione del programma di attività, il Ministero dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato e l'ISVAP tengono conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Nel comma 1 sono state modificate le lettere a) e c).

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Altre norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 4 e 5, e negli articoli 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
RISPETTO ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 25.

*(Autorizzazioni e condizioni
per il suo rilascio)*

1. L'impresa che ha la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e che intenda esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata, deve essere autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. L'autorizzazione non può essere rilasciata alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 19, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dalla lettera *b*) del comma 3. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 2, ultima parte.

3. L'impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 4 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 49 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

4. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 3, dell'articolo 19;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 48 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 20;

e) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

5. Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 19, comma 4.

6. Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi della lettera *b*) del comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Nel comma 3 è stata modificata solo la parte iniziale.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Nel comma 4 è stata modificata solo la lettera *a*).

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi 5 e 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 26 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

Do lettura dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

1. L'impresa di cui al presente capo, già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 1 e 2, con gli allegati previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13 e dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, comma 4.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Nel comma 2 è stata modificata solo la lettera a).

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(Altre norme applicabili)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, commi 4 e 5, e negli articoli 8, 16, 17 e 18 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 29 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE
NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 29.

(Atti soggetti ad approvazione)

1. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza nonchè le relative modificazioni che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e su parere dell'ISVAP, entro tre mesi dalla loro presentazione. Decorso il termine suddetto le tariffe e le condizioni di polizza si intendono approvate. Le nuove tariffe e le nuove condizioni di polizza hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o, in caso di approvazione tacita, dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza dei tre mesi dalla presentazione.

2. Sono soggette ad approvazione con le modalità previste dal comma 1 le modificazioni relative agli atti ed ai dati di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 12.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni)

1. Le imprese, che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano congiuntamente ai rami di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, possono continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna delle due attività suddette una gestione distinta.

2. L'impresa che esercita la propria attività a norma del comma 1 deve:

a) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i fatti contabili e di gestione ed i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità prescritto, rispettivamente, dalla presente legge e dalla legge 10 giugno 1978, n. 295. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite nonché delle perdite e delle spese devono essere ripartite in base alla loro origine, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo criteri di ripartizione. Tali criteri devono essere comunicati all'ISVAP, che ne valuta la congruità in conformità alle direttive

fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) con il bilancio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse e, con i bilanci degli esercizi successivi, attribuire a ciascuna delle due gestioni gli elementi espliciti che si rendano disponibili successivamente;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità specifici a ciascuna attività al margine di solvibilità della corrispondente gestione.

3. L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, informandone l'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili; l'ISVAP vigila affinché non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita e degli assicurati contro i danni.

4. Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati nella lettera a), comma 2, dell'articolo 36.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse, alla stessa data del 15 marzo 1979, controllata o collegata con le altre.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il comma 2 è stato modificato nella parte iniziale.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi 3, 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 30 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 31 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

*(Riserve tecniche relative
al portafoglio italiano)*

1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione e per le operazioni di gestione di fondi collettivi facenti parte del portafoglio italiano, riserve tecniche adeguate agli impegni assunti.

2. Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica per premi puri e dalla riserva per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto B) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonché dalle eventuali riserve speciali imposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi.

3. I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve stesse sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari in-

dicare al punto B) della tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

5. Le imprese debbono presentare all'ISVAP, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta. I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

6. Nel caso in cui lo scarto tra gli elementi di cui al comma 5 sia così notevole da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve, salvi ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

7. Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo, in misura non superiore a quella stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al comma 2, comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilità comprese tra quelle delle specie indicate al successivo articolo 32, comma 1. All'Istituto si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 32, nonché quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35. L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

(Copertura delle riserve tecniche)

1. Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

c) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

d) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

h) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

l) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

m) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

n) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera i);

o) quote di fondi di investimento;

p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità,

della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio.

3. Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 3.

Nel comma 1 sono state modificate la parte introduttiva nonchè le lettere c), n) e r).

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 33.

(Quote massime)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al comma 1 dell'articolo 32.

2. Con le stesse modalità può essere altresì stabilita una quota minima per le attività di cui alla lettera *b*), comma 1, dello stesso articolo.

3. In tal caso sarà riservata una percentuale non inferiore al 10 per cento della suddetta quota agli investimenti in titoli emessi da istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata.

4. La disposizione di cui al comma 1 non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attività.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 34 e 35 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 36 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 36.

(Margine di solvibilità)

1. Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero, determinato secondo le disposizioni dell'articolo 38.

2. Il margine di solvibilità è costituito:

a) dal patrimonio netto dell'impresa che comprende in particolare:

1) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

2) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

3) le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

4) gli utili riportati;

per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, di elementi immateriali, nonché delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui alla lettera *b*), numero 2;

b) su richiesta dell'impresa, comprovata da idonea documentazione e con l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi su parere dell'ISVAP:

1) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a 10;

2) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze tra i capitali «vita», e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali

non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

3. I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonché dei capitali «vita», sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

4. Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, d'intesa con le corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, e sentito l'ISVAP, può consentire che siano compresi nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfettariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consenta all'impresa la scelta tra i due metodi.

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre, per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero, di un margine di solvibilità ai sensi dei precedenti commi e degli articoli 37, 38 e 39. A tal fine le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, debbono essere comprese nell'attività esercitata dall'Istituto stesso.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Nel comma 2 è stata modificata l'ultima parte della lettera a).

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 36 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 37 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

(Criteri di valutazione delle attività patrimoniali)

1. Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'impresa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi.

2. L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci.

3. Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'ISVAP adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di tale documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

4. Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 1 per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine di solvibilità gli elementi di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 36.

I commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 37 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 38 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

(Determinazione e calcolo del margine di solvibilità)

1. Il minimo del margine di solvibilità si calcola come segue secondo i rami esercitati:

a) per le assicurazioni di cui al punto A), numeri I e II, della tabella allegata, l'importo del minimo del margine di solvibilità, al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

1) il numero che rappresenta una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

2) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti una aliquota dello 0,30 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali

sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore ai tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

b) per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità si calcola come segue:

1) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

2) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

3) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonché quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente la eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio, e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento esso è preso in

considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento;

c) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato al comma 1, lettera a), numero 1 del presente articolo;

d) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo di margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

1) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui al presente comma, lettera a), numero 1, del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti; negli altri casi, l'importo è pari a zero;

2) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al presente comma, lettera a), numero 2, del presente articolo.

La parte iniziale non è stata modificata. Sono stati modificati il numero 3) della lettera b) e i numeri 1) e 2) della lettera d).

Metto ai voti l'articolo 38 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 39 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

(Quota di garanzia)

1. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 36, comma 2, lettera a).

2. La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine di solvibilità, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unità di conto europee.

3. Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 1, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al comma 2 mediante quote successive di 100 mila unità di conto europee ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unità di conto.

4. Il minimo della quota di garanzia di cui ai commi 2 e 3 deve essere costituito dagli elementi indicati al comma 1.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 3 e 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 39 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 40 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 40.

(Modificazioni del programma di attività)

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma di attività.

3. Le eventuali modificazioni che l'impresa ritenga di apportare al programma di attività debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP. Le imprese debbono altresì comunicare all'ISVAP ogni variazione dello statuto della società e dell'elenco delle persone indicate nel comma 2, lettera c), dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 15.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 41 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 42 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 42.

(Violazione delle norme sulle riserve tecniche)

1. Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tal fine un termine congruo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP e dandone comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea in cui l'impresa opera, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione dei beni esistenti nel territorio della Repubblica.

3. Se l'impresa, nel termine assegnatole, non ottempera all'invito rivoltole ai sensi del

comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto può vietarle l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con la stessa procedura di cui al comma 3 nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali lo stesso era stato adottato. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 3, 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 42 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 43 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 43.

(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

1. Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento.

2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non è più costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione.

4. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento.

5. Nel caso previsto dal comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.

6. Il decreto di cui al comma 5 è comunicato all'impresa interessata.

7. Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il

trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 5 e 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 43 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 44 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 44.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 43, comma 2, ordina, con proprio decreto, l'iscrizione di ipoteca, a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni contrattuali, sui beni immobili dell'impresa che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 34.

2. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina altresì, con proprio decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel registro di cui all'articolo 34, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

4. Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonché per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

5. Per i crediti diversi da quelli indicati al comma 4 l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 42, comma 3, e 57, comma 4.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 5 e 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 44 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 45 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI
LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 45.

(Riserve tecniche)

1. Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea autorizzate ad operare nel territorio della

Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 31 e 32 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 42 e 44.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 45 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 46 e 47 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 48 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA
SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO RISPETTO
ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 48.

(Riserve tecniche e margine di solvibilità)

1. Le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli artico-

10ª COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

li 31 e 32 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

2. Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni dell'articolo 36, comma 2 e successivi, in quanto applicabili.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 48 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 49 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 50 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 50.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 44.

2. Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che eventualmente esercitano, ai sensi del

successivo articolo 51, la vigilanza globale di solvibilità sulla impresa.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44.

4. Qualora i provvedimenti previsti dagli articoli 43 e 44 riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati e può chiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

5. Qualora lo stato di solvibilità sia controllato ai sensi dell'articolo 51 dall'autorità di vigilanza di altro Stato membro, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 spetta a detta autorità.

I commi 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 51 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 51.

(Agevolazioni per le imprese operanti in più Stati membri della Comunità economica europea)

1. Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri della Comunità economica europea o hanno presen-

tato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 48, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera b), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità economica europea.

Metto ai voti i commi 1, 2 e 3 nel testo unificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 52 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 52.

*(Condizioni e limiti
per l'applicazione delle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 52 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 53 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 53.

*(Calcolo del margine di solvibilità
per le imprese fruente delle agevolazioni)*

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

51 debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 54 e 55 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 56 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 56.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero)

1. La revoca dell'autorizzazione alle imprese con sede legale all'estero è disposta, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'articolo 55, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia attuato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 43;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

3. L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella allegata nello Stato nel

quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve essere disposta quando le competenti autorità dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

4. La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 25, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 56 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 57 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 57.

(Modalità di revoca dell'autorizzazione)

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

2. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dalla impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 56, comma 3, essa deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

3. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale o una sede secondaria in un altro Stato membro della Comunità economica europea, devono essere consultate, a cura dell'ISVAP, le competenti autorità di vigilanza degli Stati interessati.

4. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al comma 3, può vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 42, comma 3, l'assunzione di nuovi affari.

5. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 57 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 58 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 59 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 59.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione)

1. Fermo quanto previsto dal precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio

della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

2. Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, può consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di una impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere a), c) e d) dell'articolo 55, comma 1, ed alle lettere b) e c) dell'articolo 56, comma 2. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro la pone in liquidazione coatta amministrativa.

4. Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

5. Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del comma 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, può disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 3, 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

Metto ai voti l'articolo 59 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 60 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 60.

(Liquidazione volontaria)

1. Nel caso in cui un'impresa deliberi di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 60 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 61 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 61.

(Comunicazioni alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione adottati nei confronti di imprese con sede

legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali sono autorizzate ad esercitare la loro attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonché per i provvedimenti adottati in applicazione degli articoli 58 e 59.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 58.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 51.

I commi 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 61 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 62 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 63 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 63.

(Modalità della cessione)

1. La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente

quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalità precisate nelle convenzioni di cui al comma 6.

4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalità della cessione.

7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui

al comma 2 è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purchè non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

9. L'articolo 23, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto ha facoltà di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facoltà, l'Istituto è tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali».

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 2, 3, 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 7 e 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 63 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 64 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 65 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 65.

(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 66, le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP.

2. Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 30 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e per quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è approvato un apposito prospetto.

3. I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da supporti informatici approvati dall'ISVAP e debbono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

4. Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al comma 2 relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo

stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 51, dall'ISVAP.

5. Gli enti e le imprese che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitale o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti sono tenute ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3.

6. Se un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa che esercita le attività di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'ISVAP, relativamente ad imprese con sede sociale nel territorio della Repubblica, vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 4 e 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 65 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 66 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 66.

(Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge)

1. Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagna-

to, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figurino almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione della corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

2. Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figurino un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale.

3. Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza delle società di revisione che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

4. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

5. Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

6. Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informan-

done l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

I commi 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 66 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 67 e 68 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 69 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 69.

(Fusione di imprese)

1. In caso di fusione di più imprese autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata si applicano le disposizioni dell'articolo 68, commi 1 e 2.

2. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della

presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistono le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68.

3. Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere all'ISVAP, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione, e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 69 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 70 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 71 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 71.

(Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione)

1. Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1 i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il relativo rischio è a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza.

3. Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

4. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa concorrono al riparto delle attività in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedano la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

5. Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4 e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione dell'ammontare dei loro crediti.

6. Hanno privilegio sulle attività dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 34 alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione i crediti riguardanti:

a) capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonché le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche.

7. Il privilegio di cui al comma 6 è preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

8. I crediti di cui ai commi da 1 a 7 hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

9. Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 7 e 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 71 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 72 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 72.

(Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

2. Resta fermo il disposto dell'articolo 67, comma 2, della presente legge.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 72 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 73 e 74 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 75 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75.

(Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

1. Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, debbono conformarsi entro il 31 dicembre 1986 alle disposizioni degli articoli 36 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

2. Le imprese che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non dispongano integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre all'ISVAP un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 43. In tal caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può esonerare le imprese di cui al comma 1,

escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 1, le quali dimostrino che il margine di solvibilità, da costituire ai sensi dell'articolo 36, senza detrazione della riassicurazione, è inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al comma 2 dell'articolo 39, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine di solvibilità abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero può essere disposto sino al 31 dicembre 1991.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 76, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni dei commi 1 e 3 con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 76 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 76.

(Estensione dell'esercizio; necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 75 non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 77 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 77.

(Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche)

1. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attività a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

2. Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal comma 1, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

10ª COMMISSIONE

69º RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

Metto ai voti l'articolo 77 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 78 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 78.

(Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 75, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

2. Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonché, entro il termine di cui all'articolo 85, comma 4, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 78 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 79 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 79.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

1. Le fusioni di società di assicurazioni, che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente, sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle concentrazioni di imprese di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di attività.

3. I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al comma 1, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui sono realizzate la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 2 e 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 79 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

L'articolo 80 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 81 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 81.

(Cessioni dei rischi in riassicurazione)

1. Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 32, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38, l'ISVAP può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 82 e 83 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 84 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 84.

(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate)

1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni già a loro concesse.

2. La Banca nazionale delle comunicazioni può destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilità di cui all'articolo 32, anche le disponibilità di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700.

3. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attività assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonché a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295.

4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi può effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 84 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 85 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 85.

(Disposizioni transitorie per l'applicazione degli articoli 30, 32 e 66)

1. Le imprese di cui all'articolo 30 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1987 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 30.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

3. Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (7 ottobre 1986)

4. Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1990 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi 2, 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 85 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 86 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 86.

(Modifiche ed integrazioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, e del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39)

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: «sociale, previste dalla legge», sono sostituite dalle seguenti: «comprese in un regime legale di sicurezza sociale»;

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di libertà di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

2. Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia»;

all'articolo 9, terzo comma, sono soppresse le parole: «dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

all'articolo 10, primo comma, sono soppresse le parole: «e delle società cooperative»;

all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: «La disposizione del primo comma si applica» sono sostituite con le seguenti: «Le disposizioni dei precedenti commi si applicano»;

all'articolo 16, primo comma:

alla lettera a) sono aggiunte le parole: «o inidoneo»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente: «c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10»;

le lettere c) e d) diventano, rispettivamente, d) ed e). Alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società che siano state assoggettate, nell'ultimo triennio, a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa»;

all'articolo 19:

nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.»;

nel secondo comma, al primo periodo, dopo le parole: «residenza in Italia», sono aggiunte le seguenti: «ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «come proprio rappresentante, una persona fisica», sono aggiunte le seguenti: «che abbia domicilio e residenza nel territorio della Repubblica, e che sia»;

nel quarto comma, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

all'articolo 24, primo comma, le parole: «l'autorizzazione può essere rifiutata» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione non può essere rilasciata»; e, al n. 3), le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»;

l'articolo 31, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente articolo 30, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

4) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici,

mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;

8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonché di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa società non può comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile;

10) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà

del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

13) quote di fondi di investimento;

14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni;

16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidità, della sicurezza e della redditività dell'investimento, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti»;

all'articolo 31, secondo comma, lettera *b*), le parole: «del 50 per cento del relativo importo» sono sostituite dalle seguenti: «del 12 per cento dei premi emessi»;

l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al n. 2 del primo comma dello stesso articolo viene altresì stabilita una quota minima. Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 6 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 10»;

all'articolo 33, primo comma, le parole: «con apposito bilancio annuale» sono sostitui-

te dalle seguenti: «con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro»;

all'articolo 36, primo comma, le parole da: «il valore attribuito» fino a: «attività stesse» sono sostituite con le seguenti: «il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse. Il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati è riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi»;

all'articolo 36, secondo comma, le parole da: «salvo che lo stesso» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «salvo che lo stesso non sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale. In tal caso le somme attribuite ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società e il reddito imponibile dei soci»;

all'articolo 43, terzo comma, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti commi:

«Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata; contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale.

Il divieto di assunzione di nuovi affari è revocato con le stesse modalità di cui al secondo comma, nel caso in cui l'impresa, entro sei mesi dalla comunicazione del relativo provvedimento, abbia rimosso le cause per le quali venne disposto il divieto stesso.

Del provvedimento di cui al comma precedente è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.»;

all'articolo 46:

nel primo comma, le parole: «può ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;

nel secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: «da porsi a carico dell'impresa»;

nel terzo comma, le parole: «può altresì, con decreto, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «ordina, altresì, con proprio decreto»;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente l'impresa ha l'obbligo di comunicare, ogni sei mesi, l'ammontare di quelli riscossi all'ISVAP, che dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi dell'articolo 43, terzo comma, e 59, quarto comma.»;

all'articolo 52:

nel primo comma, le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46»;

nel secondo comma, le parole: «i suddetti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni»;

nel terzo comma, le parole: «il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46»;

all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi degli articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.»;

all'articolo 59, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato, comunicato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;

all'articolo 68:

nel primo comma, le parole da: «la quale certifichi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia»;

nel quarto comma, le parole: «gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso»;

all'articolo 79:

nel primo comma, le parole: «aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere» sono sostituite dalle altre: «di cui al primo comma dell'articolo 78 non possono comunque estendere»; le parole: «agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire ventimila.»;

all'articolo 81, primo comma, le parole: «con sede legale nel territorio della Repubblica», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai capi I e III del titolo II».

«2. Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore

della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

3. Le imprese di cui al comma 2 possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

5. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

all'articolo 7, nel primo comma, il numero 9 è sostituito dal seguente:

«9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di società da queste controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di società cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli emessi da una stessa società non può comunque superare il 5 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche nè, se si tratta di azioni o quote, il 10 per cento del capitale della società emittente. Non è consentita la copertura delle riserve con azioni o quote emesse dalle società controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile»;

e sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«11) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti;

12) azioni o quote di società di capitale, delle quali l'impresa detenga più della metà del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti»;

all'articolo 7, dopo il primo è inserito il seguente comma:

«Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati, con esclusione dei crediti verso riassicuratori extraeuropei, salva approvazione dell'ISVAP;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un trentesimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonchè crediti per premi in corso di riscossione nel limite del 4 per cento dei premi emessi»;

all'articolo 7, ultimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Viene inoltre stabilita una quota minima da valere globalmente per i beni immobili di cui al n. 10 da destinarsi ad uso abitativo e per le attività di cui al n. 11».

6. L'adeguamento della copertura delle riserve alle disposizioni dei commi 1 e 5 ha luogo entro il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 1 è stato modificato, oltre che con alcune correzioni formali, nelle parti relative agli articoli 31, 43 e 59 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il comma 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi 3 e 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il comma 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 86 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 87 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 87.

(Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea)

1. Le società che si costituiranno entro il 31 dicembre 1991 per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipino in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attività di cui al punto A)

della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti già nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unità di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante.

2. Le società di cui al comma 1 debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma 1. Il versamento del capitale sociale deve essere completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresì essere allegato un certificato rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della società. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al comma 2 è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 88 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 89 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 89.

(Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea)

1. Agli effetti degli articoli 9, comma 2, lettera c), e 15, comma 1, lettera d), i residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 90 e 91 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La tabella allegata al disegno di legge non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO